

**Ricorso proposto il 4 febbraio 2014 — Red Bull GmbH/UAMI****(Causa T-73/14)**

(2014/C 102/59)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti**

*Ricorrente* : Red Bull GmbH (Fuschl am See, Austria) (rappresentanti: V. von Bomhard, avvocato J. Fuhrmann, A. Renck e I. Fowler, sollicitor)

*Convenuto*: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*: Automobili Lamborghini SpA

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 14. Novembre 2013, nel procedimento R 1263/2012-1;
- condannare il convenuto alle spese, incluse quelle sostenute dalla ricorrente e, in caso di adesione formale, anche quelle sostenute dalla controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza*: marchio figurativo rappresentante due tori per prodotti della classe 12 (Domanda di marchio comunitario n. 3 629 342)

*Titolare del marchio comunitario*: la ricorrente

*Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario*: Automobili Lamborghini SpA

*Decisione della divisione di annullamento*: accoglimento della domanda di decadenza

*Decisione della commissione di ricorso*: rigetto del ricorso

*Motivi dedotti*: violazione dell'articolo 51 paragrafo 1 lettera a) del regolamento n. 207/2009

---

**Ricorso proposto il 4 febbraio 2014 — PT Musim Mas/Consiglio****(Causa T-80/14)**

(2014/C 102/60)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente* : PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (Medan, Indonesia) (rappresentanti: J. García-Gallardo Gil-Fournier, avvocato, C. Humpe, Solicitor e A. Verdegay Mena, avvocato)

*Convenuto*: Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare gli articoli 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315, pag. 2) nella parte in cui riguarda la ricorrente; e
- condannare il convenuto alle spese.